



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia, in persona del dr. avv.  
ALFREDO CARBOGNANI ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 261/12 R.G. promossa da:

██████████ e C. s.a.s. – attrice –  
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Artusi con studio in Parma via  
Pesenti n. 2/A

contro

██████████ – parte convenuta contumace –

Oggetto: pagamento somma

Decisa sulle seguenti **CONCLUSIONI** di cui in atti da intendersi qui  
trascritte.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione l'attrice ha convenuto in giudizio la parte convenuta  
innanzi all'intestato ufficio per l'udienza del 12.6.12 chiedendone la  
condanna al pagamento della somma di Euro 4.247,10 a titolo di compenso  
di un noleggio non saldato di un veicolo. La causa quindi, senza istruttoria  
perché documentalmente provata, veniva assegnata in decisione alla stessa  
udienza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dai documenti di causa e dall'espletata istruttoria è emersa la fondatezza  
della domanda dell'attrice. La sussistenza del credito e la sua entità sono  
provate infatti, oltre che dai documenti in atti, anche dalla mancata  
comparizione della parte convenuta in prima udienza, dati e fatti dai quali  
possono ritenersi confermate sia l'entità che la sussistenza del credito della  
parte attrice. Da tali elementi istruttori, in particolare dalla contumacia  
della parte convenuta, possono quindi ritenersi dimostrate la sussistenza e  
la permanenza del credito stesso. Il credito complessivo come quantificato

SENT. 411/12  
DEP. 12/6/12  
R.G. 261/12  
REP. 133/12  
CRON. 1366/12

in citazione appare anche adeguato. Spettano se richiesti gli interessi dal dovuto al saldo; come credito di valuta non spetta la rivalutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza. Per inciso, essendo già prevista dall'art. 320 cpc la conciliazione delle parti, nel giudizio davanti al giudice di pace il tentativo di mediazione non può ritenersi obbligatorio, proprio perché già previsto dal rito specifico del gdp.



P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Montecchio Emilia, definitivamente decidendo nella causa 5/12 R.G. di cui in epigrafe promossa da promossa da [REDACTED] e C. s.a.s. nei confronti di [REDACTED], ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertato l'inadempimento della parte convenuta, dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna detta parte convenuta [REDACTED] al pagamento dell'importo di euro 4.247,10 con gli interessi dal 6.12.11 al saldo; condanna inoltre la convenuta alla rifusione delle spese e competenze processuali dell'attrice, che si liquidano in € 1.400,00 di cui € 1.200,00 per compenso professionale ed 200,00 Euro per spese, oltre maggiorazione 12,50 % e tutti gli accessori di legge per Cpa e successive.

Montecchio Emilia 18.6.12

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Avv. Alfredo Carbognani

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Maria Antonia Ferrulli

Depositato in Cancelleria il 18/6/12

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Maria Antonia Ferrulli

